

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DEI CREDITI INSOLUTI

Approvato con decreto del Direttore Generale ASSAM n. 274 del 15.10.2021

ARTICOLO 1 (FINALITA'- DISCIPLINA NORMATIVA)

- 1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire metodologia e linee organizzative per il recupero dei crediti dell'Agenzia, specificando le competenze delle strutture coinvolte in tale attività e le relative responsabilità.
- 2. La riscossione ordinaria dei crediti è disciplinata dagli artt. 1219 e 2943 del codice civile, mentre l'esecuzione forzata è disciplinata dall'art. 474 del c.p.c., dal D.P.R. 602/1973 e dal D.M. 321/1999, previa formazione del titolo esecutivo nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

ARTICOLO 2 (DEFINIZIONI)

Definizioni per:

- Credito: somma liquida di denaro, determinata nell'importo o determinabile mediante semplice operazione di calcolo, attestata da prova scritta o idoneo documento contabile, che non sia stata ancora pagata alla scadenza dal debitore intestatario. I crediti dell'Azienda possono derivare tanto dall'esercizio di attività istituzionale quanto da attività privata;
- 2. <u>Costituzione in mora:</u> la richiesta scritta fatta al debitore di adempiere l'obbligazione, inoltrata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con modalità equivalente atta ad attestare la data di ricevimento (PEC);
- 3. <u>Recupero crediti:</u> l'espletamento di ogni attività, compresa la fase istruttoria e di controllo preliminare, preordinata all'introito da parte dell'Agenzia delle somme non pagate sia con atti giudiziari finalizzati al recupero che con atti e provvedimenti posti in essere al di fuori delle procedure contenziose;
- 4. <u>Prescrizione:</u> l'estinzione del diritto a far valere il credito per mancato esercizio dello stesso entro il termine previsto dalla legge. Salvo i casi in la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni.
 - a) Forma

Al fine di evitare la prescrizione è necessario costituire in mora il debitore, cioè richiedere il credito al soggetto tenuto al pagamento con raccomandata con avviso

di ricevimento, o con altro mezzo idoneo, contenente causale, decorrenza interessi, termine di pagamento e indicando le modalità per effettuare il versamento dovuto.

b) Interessi

Gli interessi, in conformità alla previsione di cui all'art. 1224 c.c., decorrono dalla data di scadenza fissata per il pagamento, sino alla data di effettivo pagamento, salvo, in ogni caso, il diritto dell'Agenzia di richiedere il maggior danno.

Ove la misura degli interessi di mora di cui al comma precedente non risulti precedentemente fissata in un atto di natura negoziale, si applica il saggio in uso per le transazioni commerciali.

c) Termine

Il termine di prescrizione è il tempo previsto dalla legge entro il quale è necessario esercitato il diritto di credito.

Il termine viene interrotto dal ricevimento della richiesta del pagamento del credito e ricomincia a decorrere nuovamente e interamente dal momento della sua interruzione.

ARTICOLO 3 (RESPONSABILITA' ED ACCERTAMENTO DEI CREDITI)

- Al verificarsi di qualsiasi fatto, evento e/o circostanza che legittima l'Agenzia ad esigere una determinata somma di denaro, i Responsabili di Progetti e/o Attività, che nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, ne rilevino l'insorgenza, sono tenuti in via preliminare a verificare la sussistenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito.
- 2. Il funzionario responsabile di progetti e attività opera la verifica con cadenza almeno trimestrale. Espletata la predetta verifica preliminare essi provvedono alla formalizzazione dell'esistenza del credito.

ARTICOLO 4 (EMISSIONE, TERMINE E MODALITA' DI RISCOSSIONE)

- L'Agenzia provvede all'emissione della fattura entro il mese di cessione dei beni.
 Qualora trattasi di servizi la fattura verrà emessa entro il giorno 30 del mese
 successivo a quello di effettuazione dell'operazione di prestazioni di servizi oppure
 contestualmente al pagamento della stessa da parte del debitore in caso di
 incasso anticipato.
- Se il termine per l'adempimento di un'obbligazione pecuniaria da parte del debitore non risulta fissato convenzionalmente tra le parti (contratto, convenzione) o stabilito dalla legge, lo stesso si intenderà decorso allo scadere del 30° giorno (fine

mese) successivo alla data di emissione della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente.

3. La relativa fattura o richiesta di pagamento deve riportare espressamente il termine di scadenza.

Le modalità di estinzione dell'obbligazione da parte del debitore deve essere riportata su ogni documento emesso per la richiesta del pagamento e deve garantire la riconducibilità del pagamento effettuato alla fattura o alla richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Di norma deve essere previsto che il pagamento stesso avvenga, a cura e spese del debitore mediante accredito sul conto corrente bancario intrattenuto con l'Istituto di credito "Tesoriere", ferma restando la legittimità di eventuali altre forme di pagamento ammesse dall'Agenzia e rese pubbliche sul proprio sito.

ARTICOLO 5 (SOLLECITI, DIFFIDE E COSTITUZIONE IN MORA)

- 1. L'addetto dell'ufficio amministrativo, appositamente incaricato, provvede con cadenza mensile:
 - a. a verificare lo stato dei crediti scaduti non ancora incassati;
 - ad inviare una nota di diffida e messa in mora ex art. 1219 del codice civile, utilizzando, ove possibile, la posta elettronica certificata ovvero mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con invito a saldare il debito verso l'Agenzia entro e non oltre il termine perentorio di 15 gg (come da fac simile - Allegato "A");
 - c. comunicare ai responsabili di progetto cui si riferiscono i crediti scaduti l'elenco dei clienti che non hanno ottemperato al pagamento entro il termine concordato.
- 2. Nel caso in cui il debitore paghi nei termini indicati nel primo solletico inviato, l'addetto dell'ufficio amministrativo incaricato provvede all'archiviazione della pratica.
- 3. Nel caso in cui, decorso il termine di scadenza senza che il debitore abbia provveduto a saldare il debito, l'addetto dell'ufficio amministrativo trasmette un secondo avviso, Allegato "B".

ARTICOLO 6 (GESTIONE DELLA FASE COATTIVA)

1. Qualora, esperiti infruttuosamente i tentativi di recuperare il credito di cui all'articolo 5 del presente regolamento, si procederà al recupero tramite incarico ad

AGENZIA SERVIZI SETTORE AGROALIMENTARE DELLE MARCHE

Ente Pubblico Economico L.R. 14/01/1997 n.9

60027 OSIMO (AN) – Via dell'Industria, 1 – Tel. 071 8081 – Fax 071 85979 – P.I. e C.F. 01491360424

un legale, il quale valuterà l'opportunità di procedere giudizialmente con le forme e modalità più idonee a tutela delle entrate patrimoniali.

- 2. L'avvio del recupero coattivo comporta, senza indugio alcuno, l'interruzione del servizio in essere.
- Con riferimento ai crediti maturati per fornitura di servizi di certificazione e controllo DOP/IGP/STG, l'avvio della messa in mora comporta la contestuale segnalazione al competente Ufficio del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali per gli adempimenti di competenza.
- 4. Ove la diffida inviata dal competente Ufficio Ministeriale all'azienda segnalata da ASSAM, non dovesse essere ottemperata, la competente struttura di controllo è chiamata ad interrompere ogni attività di certificazione e controllo e contestualmente si darà avvio al recupero coattivo della somma maturata.
- 5. Nel caso di certificazioni QM, Reg 1760/2000, ed altri sistemi di qualità non regolati da specifiche disposizioni ministeriali, si procede alla sospensione del soggetto moroso come indicato ai commi 1 e 2.

ARTICOLO 7 (CREDITI DI MODESTA ENTITA')

- 1. Ai fini del presente Regolamento, si considerano di modesta entità i crediti inferiori all'importo capitale di Euro 30,00 per ogni singolo documento contabile. Detta soglia viene automaticamente aggiornata in caso di nuove indicazioni regionali.
- 2. Sono fatti salvi i crediti relativi a più documenti contabili emessi entro lo stesso anno solare nei confronti del medesimo debitore la cui somma sia pari o superi l'importo capitale di Euro 30,00. Ai fini di cui al presente capoverso, pertanto, i crediti in essere nei confronti del medesimo debitore devono intendersi cumulati.

ARTICOLO 8 (PAGAMENTO RATEALE DEL DEBITO)

E' possibile consentire il pagamento rateale del debito su richiesta del debitore, nel caso in cui il medesimo versi in condizioni personali, debitamente documentate o autocertificate, che non gli consentano di pagare il debito in unica soluzione. A tale scopo, ciascun Responsabile di Progetto e/o Attività, previa produzione di apposita

istruttoria, acquisisce la preventiva autorizzazione del Dirigente responsabile di settore.

ARTICOLO 9 (PRESCRIZIONE DEL DIRITTO DI CREDITO)

- I crediti vantati dall'Azienda si estinguono per prescrizione ai sensi degli artt. 2934 e seg.ti del Codice Civile secondo le disposizioni ivi contenute. I termini previsti dalla legge variano a seconda della natura del credito da far valere.
- La prescrizione ordinaria è decennale (art. 2946 c.c. per i crediti non rientranti nelle tipologie previste dalla legge con termini normativamente individuati).
 Si prescrivono in 5 anni, ai sensi dell'art. 2947 c.c. 1° comma: crediti derivanti da responsabilità da fatto illecito, diverso dalla circolazione stradale. (vedere sanzioni Fitosanitario).

ARTICOLO 10 (INESIGIBILITA' E STRALCIO DEI CREDITI)

- Con riguardo alla classificazione di un credito come inesigibile, ai fini dell'archiviazione senza seguito della pratica di recupero, si dovranno osservare prioritariamente i seguenti criteri:
 - irreperibilità del debitore;
 - modesta entità del credito;
 - crediti verso l'estero;
 - irrecuperabili.

Irreperibilità del debitore

L'identificazione di inesigibilità del credito per irreperibilità si effettua nel caso in cui il debitore si renda irreperibile all'ultimo domicilio conosciuto.

L'accertamento dovrà essere opportunamente eseguito presso l'Ufficio anagrafe del Comune del luogo di nascita e comunque presso l'Ufficio anagrafe del Comune dell'ultima residenza, se il debitore è una persona fisica, ovvero alla Camera di Commercio, se il debitore è una persona giuridica.

All'archiviazione senza seguito della relativa posizione creditoria si potrà procedere dimostrando lo stato di irreperibilità del debitore mediante allegazione al fascicolo di pertinenza del certificato di ultima residenza.

Si può inoltre dar luogo all'archiviazione senza seguito del credito in tutti quei casi in cui il destinatario dell'intimazione risulti sconosciuto ovvero il debitore si renda comunque irreperibile al domicilio conosciuto ovvero lo stesso risulti deceduto e l'eredità non venga accettata dagli eredi, ovvero lo stesso abbia fornito false generalità.

Crediti di modesta entità

Per i crediti inferiori ad Euro 30,00 di cui all'art. 7 del presente regolamento, l'Agenzia, a seguito dell'invio della prima diffida con avviso di ricevimento, non procede al recupero ed il credito viene direttamente archiviato attestata la non convenienza in termini di costi/benefici in considerazione degli importi per spese postali/amministrative necessari per l'inoltro degli atti di diffida e costituzione in mora.

Non opera la procedura di archiviazione della singola posizione debitoria qualora il debitore risulti intestatario a diverso titolo di ulteriori importi rimasti insoluti afferenti a diversi periodi che, cumulativamente, superino il valore dell'importo base come determinato nel precedente comma.

Recupero crediti all'estero

In presenza di recuperi crediti a soggetti residenti all'estero, va preliminarmente effettuata una valutazione costi/benefici in relazione all'entità del singolo credito e agli oneri dell'attività di recupero crediti.

Crediti irrecuperabili

Trattasi di crediti di difficile recuperabilità (es. crediti oggetto di insinuazione al passivo fallimentare senza riparto, crediti nei confronti di soggetti deceduti per i quali non sia stato possibile il recupero nei confronti degli eredi legittimi individuati in base al titolo 2 del libro 2 del codice civile o per i quali venga prodotta copia autenticata dell'atto pubblico di rinuncia all'eredità) per i quali, previa valutazione, possono essere dichiarati irrecuperabili.

2) Con il Bilancio di Esercizio si procede allo stralcio dei crediti inesigibili.

ARTICOLO 11 (DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE)

Il presente Regolamento sostituisce ogni altra eventuale disposizione dell'Agenzia ed entra in vigore dalla data di sua approvazione con Decreto del Direttore Generale.